

*Liquidazione coatta della SGR e interpretazione dell'articolo 83 TUB:
azioni derivanti dalla liquidazione*

Cassazione civile, sez. VI, 28 maggio 2013, n. 13174. Presidente Di Palma. Relatore Bernabai.

Liquidazione coatta bancaria - Azioni derivanti dalla liquidazione - Interpretazione - Applicazione dei criteri elaborati in relazione all'articolo 24 L.F. - Azioni che trovano nella liquidazione origine e fondamento.

Facendo ricorso ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'articolo 24 L.F., per "azioni derivanti dalla liquidazione" di cui all'art. 83 TUB devono intendersi quelle azioni che trovano nella liquidazione la loro origine e il loro fondamento come causa determinante ovvero quelle azioni che sono suscettibili di incidere nella procedura concorsuale e sulle norme che la regolano e mediante le quali si realizzano i fini fondamentali dell'istituto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non rientrasse nella previsione dell'articolo 83 TUB la domanda riconvenzionale svolta dalla SGR nell'ambito di un procedimento di sfratto)

(Massima a cura di Franco Benassi - riproduzione riservata)

omissis

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona della Dott.ssa Antonietta Carestia, ha depositato la seguente requisitoria ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio:

1. Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza 7.7.2011, dichiarava la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda di pagamento di canoni di affitto di azienda proposta in via riconvenzionale dalla DARMA ASSET MANAGEMENT S.G.R. p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nel giudizio promosso dalla F&M Spa per pretesi inadempimenti della convenuta agli obblighi derivanti dal contratto di affitto 30.12.2006.

Il Tribunale, in applicazione del del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 57 T.U.F. e dell'espresso richiamo operato da detta disposizione al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83 T.U.B., secondo il quale "per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale", ha individuato come competente il Tribunale di Milano, sul rilievo che la DARMA S.G.R. aveva la propria sede legale in Milano e che la portata lessicale della norma era amplissima, facendo la stessa riferimento alle controversie di "qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione".

2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza 28.2.2012, sollevava conflitto ex art. 45 c.p.c., rilevando che l'azione proposta dalla DARMA S.G.R. in via riconvenzionale non derivava dalla liquidazione, non aveva cioè origine nella procedura liquidatoria, tant'è che la domanda era stata proposta dalla DARMA S.G.R., in amministrazione straordinaria, in epoca antecedente

Riproduzione riservata

all'emissione del decreto 4.11.2009 di messa in liquidazione coatta della società.

Le parti presentavano memorie.

3. Il conflitto va risolto nel senso dell'attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Rovigo.

Va premesso che, in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla L. Fall., art. 24, per "azioni derivanti dalla liquidazione" di cui all'art. 83 T.U.B. devono intendersi quelle azioni che trovano nella liquidazione la loro origine e il loro fondamento come causa determinante ovvero quelle azioni che sono suscettibili di incidere nella procedura concorsuale e sulle norme che la regolano e mediante le quali si realizzano i fini fondamentali dell'istituto (in tal senso v. Cass. 2012, 1119, in relazione ad azione di sfratto per morosità esercitata sempre dalla DARMA).

Nella specie, l'azione di pagamento dei canoni di affitto, svolta in via riconvenzionale dalla DARMA S.G.R., non deriva dalla liquidazione coatta amministrativa della società, nè subisce deviazioni dallo schema legale tipico per effetto di detta procedura, essendo rivolta a tutelare i diritti derivanti da contratto precedentemente, stipulato e derivando solo da pretese inadempienze contrattuali della F&M Spa.

Nella memoria ex art. 47 c.p.c. la F&M Spa ha posto la questione della legittimazione processuale e sostanziale in capo alla DARMA S.G.R., in relazione alle posizioni soggettive connesse e conseguenti al contratto di affitto d'azienda, assumendo che, a seguito della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio, la DARMA S.G.R. in l.c.a. non avrebbe più alcun potere, neppure residuale, sui beni del fondo, essendo venuto meno il rapporto gestorio e quindi il titolo legittimante alla tutela di detti beni. Trattasi all'evidenza di questione che dovrà essere affrontata dal giudice competente.

- che il collegio ha condiviso la soluzione prospettata nella requisitoria del Procuratore Generale e gli argomenti che l'accompagnano;
- che deve dunque essere annullata l'ordinanza del Tribunale di Rovigo del 7 luglio 2011 e dichiarata la competenza di detto Tribunale per la domanda riconvenzionale di DARMA S.G.R.

P.Q.M.

Dichiara, limitatamente alla domanda riconvenzionale di DARMA S.G.R., la competenza del Tribunale di Rovigo, dinanzi al quale rimette le parti, annullando l'ordinanza di detto Tribunale del 7 luglio 2011.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013